



Comune di San Martino al Tagliamento

Provincia di Pordenone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 49 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO – SITUAZIONE AL 31/12/2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **2023**, il giorno **27** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
Del Bianco Francesco	Sindaco	Assente
Truant Fulvio	Vice Sindaco	Presente
Baruzzo Lorena	Consigliere	Presente
Passone Agnese Maria	Consigliere	Presente
Salvadego Marco	Consigliere	Presente
Fant Giovanni Ugo	Consigliere	Presente
Gottardo Sara	Consigliere	Presente
Lena Giuseppe	Capo Gruppo	Assente
Piva Diana Rita	Consigliere	Presente
Camerin Rino	Consigliere	Presente
Facchin Franco	Consigliere	Presente
Cattel Nadia	Consigliere	Presente
Venier Luciano	Capo Gruppo	Assente

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro dott. Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Truant Fulvio nella sua qualità di **Vice Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Manuela Scaini

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Manuela Scaini

Il Vice Sindaco illustra l'argomento oggetto di discussione. Elenca le società partecipate dal Comune di San Martino al Tagliamento e afferma che permane la strategicità della partecipazione nelle richiamate società. Interviene il cons. Camerin che chiede ragione per cui nelle precedenti deliberazioni si prevedesse la dismissione da ATAP. Il Vice Sindaco ricorda come ci fosse la volontà del Comune di Pordenone di dismettere la partecipazione salvo poi valutare l'opportunità di mantenere la partecipazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP) hanno ad oggetto la costituzione di società, ovvero l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società, da parte delle amministrazioni pubbliche, e sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 commi 1 e 2);
- l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]"
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 1 TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, tra cui i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2, nei limiti di cui al comma 1 le Pubbliche Amministrazioni possono costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente in società che svolgano attività di:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- è inoltre consentito alle pp.aa., anche in deroga ai limiti di cui al comma 1, al fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei propri beni immobili, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'amministrazione (art. 4 comma 3); è fatta anche salva la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione elettrica da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7), la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari o con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (art. 4 comma 8), nonché di partecipare, entro il limite del 1%, in società bancarie di finanza etica e sostenibile (art. comma 9-ter) ;
- infine, ai sensi dell'art. 4 comma 9-bis è fatta salva per le pp.aa. di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, previa verifica che l'affidamento dei servizi alla società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica oppure che la medesima posseda i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP per gli affidamenti diretti col modulo dell'in house providing.

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 20 comma 2, devono essere alienate oppure oggetto di misure di razionalizzazione, di fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) le attività della società non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2;
 - b) la società sia priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) la società svolga attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) la società, nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500 mila nel primo triennio di applicazione, 2017-2019);
 - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4;
- ai sensi dell'art. 20, comma 4 è stabilito che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

RICORDATO CHE:

- l'art. 24, comma 1, aveva disposto la "revisione straordinaria delle partecipazioni", da effettuarsi entro il 30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20, comma 2, del TUSP;
- con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

- la L. 106/2021 ha esteso la validità della disposizione introdotta con la L. 145/2018 fino al 31.12.2022, qualora le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (art. 24 comma 5-ter).

CONSIDERATO CHE l'ambito di analisi si focalizza sulle società detenute direttamente ed indirettamente dal Comune e che per quest'ultime si limita a quelle individuabili come da art. 2 del TUSP;

PRECISATO CHE come indicato nel suddetto articolo:

- per "partecipazione indiretta" si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo" si intende "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b);

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017 è stata effettuata la "revisione straordinaria delle partecipazioni" detenute dal Comune ed è stato previsto: il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:

- Ambiente Servizi S.p.A.;
- Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

TENUTO PRESENTE CHE:

- con deliberazione consiliare n. 36 del 27.12.2018 l'Amministrazione comunale con adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, prende atto di quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1761 del 22 settembre 2017, ovvero che il Comune di San Martino al Tagliamento è subentrato nelle partecipazioni detenute dalla Provincia di Pordenone in ATAP Spa, soppressa a far data dal 01.10.2017, con una quota del 0,134% del capitale sociale, prevedendo altresì il mantenimento senza interventi per le partecipazioni delle società di Ambiente Servizi S.p.a. e Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- con deliberazione n. 59 del 23.12.2019 il Consiglio Comunale ha adottato il piano di "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31.12.2018" prevedendo il mantenimento senza interventi per le partecipazioni delle società di Ambiente Servizi S.p.a. e Livenza Tagliamento Acque S.p.A., mentre per la società ATAP Spa ha confermato la dismissione della partecipazione che dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società (con i tempi previsti dalla proroga di legge menzionata in premessa – 31.12.2021);
- con deliberazione consiliare n. 60 del 23.12.2019 l'Amministrazione Comunale ha acquistato n. 3 azioni della società GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa, pari allo 0,10% del capitale sociale, alla quale ha contestualmente affidato "in house" il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto servizio di interesse generale (art. 4 co. 2 lettera 4 del D. Lgs. 175/2016);
- con deliberazione consiliare n. 43 del 29.12.2020 il Consiglio Comunale ha adottato il piano di "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune" prevedendo il mantenimento senza interventi per le partecipazioni delle società di Ambiente Servizi S.p.a., Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e GSM S.p.a., mentre per la società ATAP Spa ha confermato la dismissione della partecipazione che dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società (con i tempi previsti dalla ulteriore proroga di legge menzionata in premessa – 31.12.2021).

- con deliberazione consiliare n. 49 del 30.12.2021 il Consiglio Comunale ha adottato il piano di “Revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di San Martino al Tagliamento al 31.12.2020” prevedendo il mantenimento senza interventi per le partecipazioni delle società di Ambiente Servizi S.p.a., Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e GSM S.p.a., mentre per la società ATAP Spa ha confermato la dismissione della partecipazione che dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società (con i tempi previsti dalla ulteriore proroga di legge menzionata in premessa – 31.12.2022).
- con deliberazione consiliare n. 34 del 28.12.2022 il Consiglio Comunale ha adottato il piano di “Revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di San Martino al Tagliamento al 31.12.2021” prevedendo il mantenimento senza interventi per le partecipazioni delle società di Ambiente Servizi S.p.a., Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e GSM S.p.a., mentre per la società ATAP Spa ha deliberato di revocare la volontà di dismettere la partecipazione azionaria del Comune in società, più volte formalizzata con le deliberazioni assunte dal 2018 al 2021, confermandone invece il mantenimento ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 175/2016 (TUSP);

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dal Comune;

CONSIDERATO CHE, in relazione all’andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli sviluppi del contesto di riferimento - come dettagliati nell’allegato documento denominato “Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di San Martino al Tagliamento al 31 Dicembre 2022” che fa parte integrante del presente provvedimento - è necessario il mantenimento senza razionalizzazione per tutte le società partecipate dirette (e relative sub partecipate) quali Ambiente Servizi S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa e ATAP S.p.A.;

RICHIAMATA la circostanza per cui normativamente nulla osta al mantenimento della partecipazione ai sensi del comma 9-bis dell’art. 4 T.U.S.P.;

RECEPITI e condivisi l’analisi sull’assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e razionalizzazione dettagliati nel documento denominato “Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di San Martino al Tagliamento al 31 Dicembre 2022” allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

TENUTO CONTO, altresì, che:

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l’analisi dell’assetto complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del Consiglio Comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell’art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
- l’attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l’adozione di specifici provvedimenti da parte anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

PRESO ATTO del parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n.3), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTE le schede riportate nella relazione tecnica allegato A) contenenti dati ed informazioni per ciascuna società;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa per appello nominale:

PRESENTI	N. 10
FAVOREVOLI	N. 7
CONTRARI	N. /
ASTENUTI	N. 3 (Camerin, Cattel, Facchin)

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di San Martino al Tagliamento alla data del 31.12.2022, come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di mantenere le partecipazioni (dirette e indirette) in tutte le società partecipate quali Ambiente Servizi S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa e ATAP S.p.A., per le motivazioni indicate nelle relative schede, contenute nell'allegato A);
4. di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo del F.V.G., ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, struttura per il controllo e il monitoraggio individuata con D.M. del 16 maggio 2017, mediante l'apposito applicativo (sezione "PARTECIPAZIONI", accessibile dal collegamento <https://portaletesoro.mef.gov.it>);
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di San Martino al Tagliamento oggetto della ricognizione;
8. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art.22, comma 1, lett.d-bis) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 10
FAVOREVOLI	N. 7
CONTRARI	N. /
ASTENUTI	N. 3 (Camerin, Cattel, Facchin)

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Dott. Truant Fulvio

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro dott. Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/12/2023 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 12/01/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.

Addì 29/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 27/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott. Marco Del Negro

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 29/12/2023

L'impiegato responsabile
Mara Ferro